FederazioneItalianaScherma

Segreteria Generale

ENTRATA

Uff. Prot. ORGI

Prot.0001734/18 Del 27/03/2018





Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74 00196 Roma - Italia www.federscherma.it

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Piero FLOREANI

Presidente

Luca DONZELLI

Componente

Salvatore ZAPPALA'

Componente rel.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul caso rubricato al n. 2/2018, in dipendenza del ricorso ex art. 100 comma III Regolamento Organico FIS, presentato dal maestro Faustino Colombo in data 22 marzo 2018.

Fatto e svolgimento del procedimento

Il maestro Faustino Colombo (presidente di ASD Società Italiana Scherma Prato) ha presentato la propria candidatura a consigliere regionale FIS della regione Toscana, in riferimento all'Assemblea Regionale Straordinaria Elettiva della Toscana convocata per il giorno 8 aprile 2018.

Il maestro Colombo ha formalizzato detta candidatura trasmettendo al Presidente del Comitato Regionale Toscano, ai sensi dell'art. 61, comma V dello Statuto, il relativo modello, compilato in ogni sua parte, ad eccezione della



sottoscrizione in calce; tale modulo è stato trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo PEC del Comitato Regionale toscano, con allegato il documento di identità del candidato.

Con mail del 20 marzo 2018 il Presidente del Comitato Regionale Toscano ha inoltrato la candidatura del maestro Colombo alla Segreteria Generale della Federazione Italiana Scherma.

Con nota 20 marzo 2018, prot. 1593/20.03.2018, la Segreteria Generale della Federazione ha comunicato che "la candidatura è da ritenersi irricevibile in quanto mancante di uno degli elementi essenziali, quale la firma autografa".

Con il ricorso suindicato, il maestro Colombo ha concluso affermando di ritenere "che la mancanza della firma sia da considerare come semplice dimenticanza che non inficia la validità dell'atto in quanto lo stesso, presentato nelle forme e nei tempi che i moduli in mio possesso prescrivevano".

Il Tribunale Federale ha disposto la fissazione della camera di consiglio in videoconferenza per l'udienza del 26 marzo 2018.

Motivi della decisione

Va accertata la regolarità della candidatura proposta dal maestro Faustino Colombo.

La candidature alle cariche territoriali elettive, ai sensi dell'art. 61, comma V, Statuto FIS devono essere presentate "individualmente per iscritto all'Organo territoriale competente, specificando la carica alla quale si intende candidarsi, almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea elettiva. ...".



Nel caso, tali indicazioni sono state rispettate. La candidatura è stata proposta per iscritto, e trasmessa nelle forme previste dall'art. 99, comma II, del Regolamento Organico FIS, nonché in quelle, analoghe, previste dalla comunicazione di convocazione dell'assemblea regionale straordinaria elettiva della Toscana, laddove è stato specificatamente previsto che: "le candidature alle cariche elettive territoriali devono pervenire almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea a mezzo lettera a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno..... oppure tramite PEC all'indirizzo: schermatoscana@pec.it ".

Per il sistema normativo vigente, nei rapporti con la P.A. la trasmissione dell'atto da una casella di posta elettronica certificata è requisito utile e sufficiente a garantirne la provenienza dal suo autore, anche in assenza di sottoscrizione (Tar Campania 10.03.2015), e certamente può attribuirsi valore generale a tale principio, anche nei rapporti intercorrenti con le Federazioni Sportive.

Ancora in termini generali, inoltre, a parere di questo Tribunale - fermo restando l'accertamento dei requisiti sostanziali richiesti di volta in volta per le candidature alle varie cariche statutariamente previste - la mancata sottoscrizione del modulo di candidatura deve essere ritenuta alla stregua di una mera irregolarità, tale da non invalidare la candidatura (purché sia certa la provenienza da parte del candidato, desumibile da vari elementi), e che può anche essere sanata da eventuale successiva conferma da parte del candidato stesso o del soggetto che ne sostiene la candidatura, laddove ciò è previsto.



Nel caso, la candidatura del maestro Colombo è stata corredata dal documento di identità del candidato, ed è stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Regionale Toscano.

In più, il Presidente del Comitato Regionale della Toscana, cui la candidatura è stata presentata e che ha provveduto al formale inoltro della stessa alla Segreteria della Federscherma, nella mail PEC di inoltro ha confermato di vare ricevuto la tempestiva candidatura del maestro Colombo, di averla condivisa con il Consiglio, e di avere attribuito a una semplice svista la mancata rilevazione in tempo utile della mancata della sottoscrizione.

Alla luce di tutti tali elementi, va accertata la regolarità della candidatura in oggetto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando sul caso in epigrafe, accerta la regolarità della candidatura del maestro Faustino Colombo a consigliere, in relazione alle elezioni del Comitato Regionale Toscana dell'8 aprile 2018.

Manda alla Segreteria federale per la comunicazione agli interessati.

Così deciso in videoconferenza in data 26 marzo 2018.

Il componente estensore

avv. Salvatore Zappalà